

DELIBERA N. 167/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ROSÀ (VI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 maggio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la nota del 5 maggio 2022 (prot. n. 0146699) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al

procedimento avviato su segnalazione dei Consiglieri comunali Vanin e Piotto nei confronti del Comune di Rosà (Vicenza), per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione alle seguenti attività di comunicazione oggetto di segnalazione:

- a) avviso relativo alla serata conclusiva del progetto sentinella, 7 aprile in sala consiliare;
- b) comunicato stampa relativo alla consegna delle borse di studio a 73 studenti presso il Pala Rosà (premiano assessori e sindaco) 8 aprile ore 20.00;
- c) comunicazione relativa alla premiazione dei lettori di Volta la Carta da parte del sindaco e dell'assessore Grandotto, 9 aprile in biblioteca;
- d) avviso della premiazione dell'assessore regionale Lanzarin da parte del sindaco 9 aprile;
- e) 14 aprile in sala consiliare il vicesindaco premia gli studenti di prima media che non si erano presentati alla premiazione del 2 aprile (in totale 153 premiati);
- f) manifesto e calendario del Festival della cultura 19 aprile - 28 aprile con 7 appuntamenti;
- g) locandina della commemorazione del 25 aprile a Rosà;
- h) locandina commemorazione 26 aprile alle ore 10.30 a Travettore;
- i) locandina 30 aprile marcia la rosada;
- j) 1 maggio centenario del gruppo locale degli alpini e inaugurazione monumento agli alpini;
- k) 8 maggio adunata nazionale degli alpini;
- l) in data 8 aprile sul sito avviso relativo alla distribuzione dell'opuscolo "Rosà sociale. Dire e fare comunità". (Trattasi di un opuscolo patinato, rappresentativo delle opere realizzate nell'ambito del sociale dall'amministrazione uscente per realizzare il quale è stata impegnata la somma di 5.807,20 come da delibera nr 99 dell'11 aprile 2022);
- m) il 19 aprile sul sito comunale e con invio whatsapp appare avviso relativo alla distribuzione alle famiglie dell'opuscolo obiettivo Rosà 2017/2022 5 anni di attività dell'Amministrazione comunale (6500 copie che saranno distribuite porta a porta). (Trattasi di un bilancio di fine mandato che oltrepassa i limiti del dovere di informazione e trasparenza per tradursi in una vasta campagna promozionale tesa ad attrarre voti mediante la rappresentazione coreografica dei cinque anni di mandato. L'opuscolo, con ampio spazio a foto, non è impersonale né neutro nell'informazione. Il libricino, di indubbia raffinata fattura, realizzato e stampato da Grafi Comunicazioni snc è finanziato solo in parte da apporti esterni (sponsor) mentre per l'importo di euro 4.953,20 viene coperto dal bilancio comunale che trae euro 3.292,00 dal capitolo 01011.03.0021 ed euro 1.661,20 dal capitolo 01021.03.0078 come da determina 466 del 13.04.2022 a firma della responsabile Bonato Sabrina su delibera di Giunta 91 del 04.04.2022 a firma del Sindaco Bordignon e segretario generale Orso);
- n) locandina della giornata ecologica in collaborazione coi quartieri per il fine settimana del 24/25 aprile;

- o) I predetti eventi vengono pubblicizzati nel sito ufficiale e/o tramite whatsapp, Facebook e altri canali Informativi;

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato competente al Comune di Rosà in data 26 aprile;

PRESO ATTO che il Comune di Rosà ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, in particolare rappresentando:

- come da documentazione allegata (circolare Prefettura di Vicenza n. 11/2022 del 21/04/2022 “Referendum abrogativi di domenica 12 giugno 2022. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi” e Fascicolo n. 2075/2022 prot. n. 39110 del 21/04/2022 della Prefettura di Vicenza “Elezioni comunali di domenica 12 giugno 2022. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi”) la convocazione dei comizi elettorali sia per il referendum e sia per le elezioni amministrative è fissata al 28 aprile. L’esposto dei Consiglieri di minoranza, erroneamente ritiene che l’art. 9 comma 1 della Legge 28/2000 sia applicabile dal 7 aprile 2022 e ciò spinge gli stessi a ritenere che è già in corso la campagna elettorale per le consultazioni referendarie. Gli eventi e manifestazioni citate dai consiglieri di minoranza sono attività che ogni anno l’amministrazione organizza e che, purtroppo, per il periodo di emergenza pandemica, sono stati spostati e concentrati, seppur nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa in materia elettorale;
- il Bilancio di mandato è uno strumento di trasparenza dell’azione amministrativa, attraverso il quale l’Ente pubblico fa un resoconto della propria attività portando a conoscenza dei cittadini informazioni utili per meglio comprendere qual è stato il lavoro della “macchina” comunale. Questo documento è sempre stato fatto dalle amministrazioni uscenti e anche da molti altri Comuni, entro i 45 giorni antecedenti a quello della votazione. Lo stesso documento è stato distribuito nei termini previsti dalla normativa, ossia prima del 28 aprile. Colgo l’occasione per precisare che probabilmente i consiglieri di minoranza non hanno letto bene la determinazione n. 466 del 13/04/2022 dove è evidenziato “...che con la ... deliberazione è stato stabilito di finanziare il bilancio di fine mandato con sponsorizzazione al fine di non incidere sul bilancio comunale” e “di introitare tramite sponsor la somma totale di € 5.036,00 comprensiva di IVA al cap. n. 30500.99.0960”;
- per quanto riguarda la ricorrenza del 25 aprile, come la ricorrenza del 2 giugno, in più circolari prefettizie, relative alle ultime elezioni, il Prefetto di Vicenza, aveva specificato che tali ricorrenze non costituiscono, purché attinente alla ricorrenza medesima, forma di propaganda elettorale;
- per quanto riguarda la Marcia La Rosada, questa è stata organizzata molto prima della fissazione della data delle elezioni. Non si ritiene comunque sia un’attività di propaganda elettorale o di comunicazione, in quanto si tratta di un’attività

istituzionale impersonale, organizzata ogni anno e che interessa tutto l'arco istituzionale. Cancellare tale marcia rileverebbe comunque un danno all'Amministrazione in quanto la stessa con le associazioni coinvolte ha già provveduto e ripeto, prima ancora della fissazione della data delle elezioni, a sostenere i costi per l'omologazione FIASP e per i volantini;

- per quanto riguarda il Festival della Cultura, inizialmente era stato fissato dal 19 al 23 aprile, con la presentazione del libro del magistrato Carlo Nordio il 20 aprile. Successivamente il magistrato per sopraggiunti impegni ha chiesto lo spostamento della serata al 28 aprile. Faccio presente che anche il Festival della cultura, viene proposto ogni anno nel mese di aprile e quest'anno l'attività preparatoria è iniziata all'inizio del mese di febbraio, come risulta agli atti dell'ufficio cultura;
- per quanto riguarda la cerimonia del 1 maggio "Centenario del gruppo locale degli Alpini" e l'8 maggio "Adunata Nazionale degli Alpini", non si comprendono le motivazioni per cui è stata rilevata, considerato che tali manifestazioni sono organizzate dagli Alpini, gruppi apolitici di volontariato e gli Alpini sono "i figli" dell'intera comunità, anche delle minoranze;

PRESO ATTO che il Comitato, in esito all'istruttoria espletata, in risposta alle controdeduzioni, ha ritenuto di formulare le seguenti proposte in ordine ai punti di cui alla segnalazione:

- a) archiviazione in quanto l'avviso è riportato con il solo logo dell'Ente, senza alcun riferimento agli amministratori dell'Ente stesso, e pertanto si riscontra il carattere di impersonalità del messaggio (pagina Facebook del Comune);
- b) archiviazione in quanto nell'avviso non viene indicato chi premia, e pertanto si riscontra il carattere di impersonalità del messaggio (sito istituzionale);
- c) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (pagina Facebook del Comune);
- d) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (pagina Facebook del Comune);
- e) archiviazione in quanto non è stata reperita alcuna comunicazione riguardante la segnalazione;
- f) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (pagina Facebook del Comune);
- g) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (pagina Facebook del Comune);
- h) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è parte integrante della segnalazione riferita al punto precedente, e pertanto è priva del carattere di impersonalità (pagina Facebook del Comune);
- i) archiviazione in quanto nell'avviso compare solo il logo dell'Ente, senza alcun riferimento agli amministratori dell'Ente stesso e pertanto si riscontra il carattere di impersonalità del messaggio (sito istituzionale);
- j) archiviazione in quanto non è stata reperita alcuna comunicazione riguardante la segnalazione;

- k) archiviazione in quanto non è stata reperita alcuna comunicazione riguardante la segnalazione;
- l) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (sito istituzionale);
- m) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (sito istituzionale);
- n) sussistenza della violazione, in quanto la comunicazione effettuata è priva del carattere di impersonalità (pagina Facebook del Comune).

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000

per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale attraverso la pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente e sulla pagina Facebook costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RITENUTO che, ai fini dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 9, non rileva l'attività di organizzazione dell'evento, o il verificarsi di una ricorrenza, bensì l'attività di comunicazione relativa all'evento stesso, anche organizzato da soggetti diversi dall'amministrazione, o alla ricorrenza;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO che la presenza del logo dell'ente non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse;

CONSIDERATO che le comunicazioni oggetto di segnalazione, ad eccezione di quelle identificate con *lettere e), j) e k)*, costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di Rosà;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la diffusione delle comunicazioni è riscontrata a decorrere dal 7 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i cinque Referendum popolari che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi parzialmente dalle conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in ordine alla sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 e in particolare ritenendo sussistente la violazione nelle comunicazioni segnalate, ad eccezione di quelle indicate alle *lettere e), j) e k)*, per le quali non è stata riscontrata evidenza probatoria dell'attività di comunicazione da parte dell'ente;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie la rimozione, dal sito istituzionale e dalla pagina Facebook dell'ente delle attività di comunicazione oggetto di sanzione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Rosà di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, e sulla pagina Facebook del Comune, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook riconducibile all'ente, e di rimuovere le seguenti comunicazioni:

- a) avviso relativo alla serata conclusiva del progetto sentinella, 7 aprile in sala consiliare;
- b) comunicato stampa relativo alla consegna delle borse di studio a 73 studenti presso il Pala Rosà (premiano assessori e sindaco) 8 aprile ore 20.00;
- c) comunicazione relativa alla premiazione dei lettori di Volta la Carta da parte del sindaco e dell'assessore Grandotto, 9 aprile in biblioteca;
- d) avviso della premiazione dell'assessore regionale Lanzarin da parte del sindaco 9 aprile;
- e) manifesto e calendario del Festival della cultura 19 aprile - 28 aprile con 7 appuntamenti;
- f) locandina della commemorazione del 25 aprile a Rosà;
- g) locandina commemorazione 26 aprile alle ore 10.30 a Travettore;
- h) locandina 30 aprile marcia la rosada; in data 8 aprile sul sito avviso relativo alla distribuzione dell'opuscolo "Rosà sociale. Dire e fare comunità";
- i) il 19 aprile sul sito comunale e con invio whatsapp appare avviso relativo alla distribuzione alle famiglie dell'opuscolo Obiettivo Rosà 2017/2022 5 anni di attività dell'Amministrazione comunale (6500 copie che saranno distribuite porta a porta);
- j) locandina della giornata ecologica in collaborazione coi quartieri per il fine settimana del 24/25 aprile;

In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata

agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Rosà (Vicenza) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba